

Laura Palazzani

LE CURE PALLIATIVE DEI BAMBINI COME DOVERE BIOETICO E BIOGIURIDICO: TRA TEORIA E PRASSI*

SOMMARIO: 1. Le ‘cure palliative’ come diritto e come dovere per tutti, anche dei minori. – 2. Il problema del ‘quando’ iniziare le cure palliative pediatriche alla fine della vita. – 2.1. Il non inizio/sospensione di trattamenti sproporzionati: teorie a confronto. – 2.2. Il contesto giuridico sull’accanimento clinico o ostinazione irragionevole delle cure. – 2.3. Dalla teoria alla prassi: il ruolo dei comitati di etica per la clinica. – 2.4. Il parere del CNB sull’accanimento clinico. – 2.5. La sedazione palliativa profonda nei bambini. – 3. Alcune questioni aperte.

1. Le ‘cure palliative’ come diritto e come dovere per tutti, anche dei minori

Le cure palliative non possono ‘guarire’ il malato dalla malattia, ma ‘si prendono cura’ del suo dolore, della sua sofferenza, dei suoi bisogni. Le cure palliative indicano l’approccio di ‘care’ (e non di ‘cure’) con l’obiettivo del controllo del dolore e della sofferenza, del miglioramento della qualità di vita e del benessere del paziente in senso complessivo, includendo anche coloro che stanno accanto al malato, nel contesto dell’attenzione e della sollecitudine nei confronti della particolare fragilità della malattia e della sofferenza. Anche in Italia si è registrato un cambiamento di prospettiva: dall’idea che le cure palliative fossero non risolutive e inutili, alla consapevolezza che siano indispensabili per dare risposte efficaci a bisogni reali. Sempre più si sta diffondendo la consapevolezza che sono applicabili a tutte le patologie e non riguardano solo il fine della vita.

Nel dibattito sulla rilevanza bioetica delle cure palliative emerge l’importanza di una ritematizzazione epistemologica

* Contributo sottoposto a valutazione.

della stessa medicina e della sua specificità terapeutica, la 'relazione di cura' paziente/medico include la 'care'. La consapevolezza del dovere di promuovere e diffondere la medicina palliativa si sta radicando nella cultura medica contemporanea e nella società, in piena coerenza con le più attente riflessioni bioetiche, che insistono sul fatto che nel diritto alla salute rientra a pieno titolo quello di essere aiutati a vincere il dolore fisico e psicologico indotto dalla malattia¹. La salute è pieno benessere fisico-psichico-sociale e dunque la cura deve considerare olisticamente tutte le dimensioni.

Uno dei compiti fondamentali della bioetica sulle cure palliative è essere quello di fornire un messaggio positivo sulla relazione di cura paziente/medico di fine vita. Il medico è chiamato deontologicamente a combattere la malattia e la morte, difendere la salute e la vita del paziente nella convinzione che tutti i malati, anche quelli 'inguaribili', sono 'curabili', nel senso di essere soggetti di accudimento. La palliazione è un'autentica *cura* da praticarsi in situazioni estreme, con grande saggezza e nella piena assunzione della responsabilità professionale che qualifica la pratica della medicina.

Ciò vale in generale, per tutti i malati, e dunque anche per i bambini. I minori sono riconosciuti come soggetti 'particolarmente vulnerabili' per varie ragioni: la diversificazione delle fasi di sviluppo che copre un ampio arco cronologico (da 0 a 18 anni), la specificità della condizione di malattia e di cura (non essendo 'piccoli adulti', ma avendo un modo proprio fisiologico ed emotivo di vissuto, percezione ed elaborazione), la dipendenza da altri e l'acquisizione della progressiva consapevolezza e autonomia, la necessaria triangolazione del rapporto tra medici/genitori/pazienti, con una variabilità inevitabile del 'peso' dei desideri dei piccoli progressivamente in base all'età (fattore oggettivo) e alla maturità (fattore soggettivo).

Nel contesto del generale diritto ad essere curati e del diritto fondamentale alla salute per ogni essere umano (Dichiarazione universale dei diritti umani, 1948; Costituzione, art.

¹ COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *La terapia del dolore: orientamenti bioetici*, 2001.

LAURA PALAZZANI, Le cure palliative dei bambini come dovere bioetico e biogiuridico: tra teoria e prassi

Le cure palliative pediatriche rappresentano un dovere imprescindibile tanto sul piano bioetico quanto su quello biogiuridico. Esse mirano a garantire la miglior qualità di vita possibile ai minori affetti da patologie inguaribili, ponendo al centro la dignità del bambino, il rispetto della sua persona e il supporto alla famiglia. Dal punto di vista bioetico, il principio di beneficenza impone di alleviare la sofferenza, mentre quello di giustizia richiede equità nell'accesso alle cure. Sul versante giuridico, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e normative nazionali, come la Legge n. 38/2010 in Italia, sanciscono il diritto del minore a cure adeguate, anche quando non più orientate alla guarigione. L'integrazione tra bioetica e diritto si traduce dunque in un obbligo morale e normativo di fornire cure palliative pediatriche, superando visioni riduttive e assicurando una presa in carico globale e multidisciplinare. L'articolo analizza la questione del non inizio e sospensione dell'accanimento clinico, della sedazione profonda, dell'accompagnamento umano 'nel' morire, e del ruolo dei comitati per l'etica clinica in questo contesto.

Parole chiave: cure palliative, accanimento clinico, sedazione profonda, comitati di etica clinica.

LAURA PALAZZANI, Palliative Care in Minors as Bioethical and Bio-legal Duty: Between Theory and Practice

Paediatric palliative care is an essential duty both on a bioethical and bio-legal level. It aims to ensure the best possible quality of life for minors suffering from incurable diseases, placing the dignity of the child, respect for his or her person and support for the family at the centre. From a bioethical point of view, the principle of beneficence requires alleviating suffering, while the principle of justice requires fairness in access to care. On the legal side, the Convention on the Rights of the Child and national regulations, such as Law n. 38/2010 in Italy, establish the right of the minor to adequate care, even when it is no longer oriented towards healing. The integration between bioethics and biolaw therefore translates into a moral and normative obligation to provide paediatric palliative care, overcoming reductive visions and ensuring global and multidisciplinary care. The article analyses the issue of non-initiation and suspension of clinical obstinacy, deep sedation, human accompaniment 'in' dying, and the role of clinical ethics committees in this context.

Key words: palliative care, clinical obstinacy, deep sedation, clinical ethics committees.

Juan Carlos Prado Rodríguez

EL RECURSO A LA *FICTIO EX AEQUITATE* COMO FUNDAMENTO DE LA *BONORUM POSSESSIO CONTRA TABULAS* Y DE SU ENTORNO PROCESAL*

SOMMARIO: 1. *Status quaestionis*. – 2. En torno a la función correctiva de la *bonorum possessio contra tabulas*. – 3. El recurso a la *fictio suitatis* del emancipado preterido. – 4. La legitimación procesal del *bonorum possessor* a través de la *fictio si heres esset*. – 5. Sobre el expediente técnico de la *fictio iuris* y su integración en el ámbito del proceso formulario. – 6. El restablecimiento de la *aequitas* patrimonial a través de la *actio con formulae ficticiae*. – 7. Conclusiones.

1. *Status quaestionis*

Como es sabido, el testamento romano fue concebido como aquel acto solemne de última voluntad con el que el testador disponía de su patrimonio para cuando hubiere fallecido¹.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. A. D'ORS, *Derecho privado romano*, Pamplona, 1991⁸, p. 328. En efecto, según Modestino en D. 28.1.1 (2 *Pand.*) *Testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo, quod quis post mortem suam fieri velit*. Sobre las formas tradicionales de testamento, véase Gai. 2.101; 102; 103; 104. Cabe observar que, a más de tener un contenido dispositivo sobre el patrimonio del *de cuius*, y en el que se incluían los legados y las manumisiones de esclavos, el testamento podía contener otras cláusulas inherentes a la *voluntas* del causante, como el nombramiento de tutores o curadores para sus hijos e hijas, o ciertos ruegos llamados fideicomisos. En este sentido manifiesta M. BRUTTI, *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino, 2011², p. 389: «Il *testamentum* [...] è una manifestazione di volontà, espressa con forme che mutano nel tempo; ha lo scopo di stabilire il destino dei beni e delle relazioni di una persona dopo la sua morte». A esto añade J. STERN, *Aspects de la pratique sociale des testaments a Rome. Voluntas du testateur face aux institutions légales et aux normes sociales et transmission des patrimoines par voie testamentaire à l'époque républicaine et du principat*, Napoli, 2022, p. 74: «Le testament était en effet réputé immuable et inviolable, en principe, et il était notoirement perçu comme le témoignage de la vérité ultime et suprême du testateur [...]».

Por tanto, constituía *lex privata* sobre el patrimonio del causante², pues, si cumplía con las formalidades prescritas por el *ius civile*³, estaba dirigido a hacer valer la voluntad dispositiva del *de cuius*⁴. Sin embargo, esta libertad de disposición en ocasiones podía ser alterada/corregida por el pretor⁵ a través de la concesión de los bienes hereditarios a los hijos preteridos en el testamento y que, por lo general, integraban la categoría de los *liberi* emancipados⁶; esta particular sucesión pretoria

² Sobre esta connotación afirma A. D'ORS, *Derecho privado romano*, cit., p. 328 s.: «Por este acto una persona *sui iuris* y capaz da una ley al propio patrimonio, pero una ley que entra en vigor a su muerte y que puede ser libremente revocada hasta ese momento por un nuevo testamento. [...] El testamento empezó por adoptar la forma de una ley pública, ante los comicios por curias (*testamentum calatis comitiis*)».

³ Véase Gai. 2.134; 138; 141; 144; 145; 146; 151. Con respecto a las connotaciones del testamento *per aes et libram* utilizado para la época que nos ocupa, véase entre otros: A. SEGRÉ, *Ricerche di diritto ereditario romano*, Roma, 1930, p. 72 ss.; J. STERN, *Aspects de la pratique sociale des testaments a Rome*, cit., p. 91 ss.

⁴ Sobre los aspectos inherentes a la voluntad del testador, entendida como manifestación de su libre albedrío, véase E. GANS, *Dello svolgimento del diritto di successione nella storia romana*, (trad. it. A. TURCHIARULO), Napoli, 1851, p. 107 ss.

⁵ En efecto, según afirma L. SERTORIO, *La commutazione delle ultime volontà*, Roma, 1973, p. 13: «Il concetto di commutazione delle ultime volontà nel senso più ampio ed elementare si comprende di per sé; è mutamento, è alterazione di ciò che per atto di ultima volontà fu disposto da un defunto; è variazione compiuta da autorità competente e giuridicamente efficace, del contenuto d'una disposizione testamentaria». A tal respecto, cabe resaltar la legislación romana que paulatinamente se estableció en materia de legados, sobre lo cual, véase M. D'ORTA, *Saggio sulla "heredis institutio". Problemi di origine*, Torino, 1996, p. 79 ss.

⁶ Según B. BIONDI, voce *Bonorum possessio*, en *Novissimo Digesto Italiano*, II, Torino, 1957, p. 512 s., junto al sistema del *ius civile* surge y se desarrolla por obra del pretor un nuevo sistema sucesorio que se irá superponiendo al antiguo régimen. En efecto, el primer sistema reflejaba la primitiva organización patriarcal de la familia romana, y en el que eran llamados a suceder los *sui* sometidos a la *patria potestas*, con la consecuencia de que los hijos emancipados eran excluidos de la sucesión, no considerándose la relación de *cognatio* o parentesco de sangre. Ante ello intervinieron el pretor para superar dichas inequidades, como se recaba de Gai. 3.25 *Sed hae iuris iniquitates edicto praetoris emendatae sunt*.

JUAN CARLOS PRADO RODRÍGUEZ, El recurso a la *fictio ex aequitate* como fundamento de la *bonorum possessio contra tabulas* y de su entorno procesal

Es sabido que el pretor concedía la posesión de los bienes hereditarios a los hijos que fueron preteridos en el testamento de su padre por haber sido emancipados, contraviniendo así a la voluntad del testador, lo cual se verificaba en aquella sucesión conocida como *bonorum possessio contra tabulas*. Para ello el magistrado procedía con la suposición de que el emancipado no había salido de la *potes-tas* paterna (*fictio suitatis*). En tal contexto, y ante el supuesto de que el *bonorum possessor* deba actuar en defensa de sus derechos hereditarios, el pretor le concedía la legitimación procesal mediante una acción con *formulae ficticiae*, esta vez recurriendo a la suposición de que aquel era heredero (*fictio si heres esset*). Ambas ficciones se fundamentaban en el criterio de la *aequitas* al que solía recurrir el pretor para contrastar las rígidas reglas del *ius civile*, y así restablecer el equilibrio patrimonial en favor de quien sufrió un perjuicio al no obtener la herencia que le habría correspondido en virtud de los vínculos de cognación con el causante; por lo que se asiste al dualismo/ antagonismo entre el *ius strictum* y el *ius honorarium*. En este sentido, el presente estudio tiene el objetivo de analizar la *ratio iuris* a la base del recurso a la *fictio iuris* para conceder, tanto la *bonorum possessio contra tabulas*, como la respectiva legitimación procesal.

Palabras clave: *fictio suitatis*, *bonorum possessio contra tabulas*, *actiones ficticiae*, *hereditatis petitio possessoria*, *aequitas*.

JUAN CARLOS PRADO RODRÍGUEZ, The *Fictio ex Aequitate* Remedy as the Basis for *Bonorum Possessio Contra Tabulas* and its Procedural Environment

It is well known that the praetor granted possession of inherited property to children who had been pretermitted from their father's will because they had been emancipated against the testator's wishes, through the succession known as *bonorum possessio contra tabulas*. To this end, the magistrate acted on the assumption that the emancipated child had not left the paternal *potestas* (*fictio suitatis*). In this context, and assuming that the *bonorum possessor* had to take legal action to defend his inheritance rights, the praetor granted him standing to sue by means of a *formulae ficticiae*, this time resorting to the assumption that he was an heir (*fictio si heres esset*). Both fictions were based on the criterion of *aequitas* to which the praetor often had recourse to counterbalance the rigid rules of *ius civile* and thus restore the patrimonial balance in favor of those who suffered harm by not obtaining the inheritance that would have corresponded to them by virtue of their ties of cognation with the deceased. Therefore, we see the dualism/antagonism between *ius strictum* and *ius honorarium*. In this regard, the present article aims to analyze the *ratio iuris* underlying the use of *fictio iuris* to grant both *bonorum possessio contra tabulas* and procedural standing.

Key words: *fictio suitatis*, *bonorum possessio contra tabulas*, *actiones ficticiae*, *hereditatis petitio possessoria*, *aequitas*.

Gustavo Adolfo Nobile Mattei

I *DELICTA CARNIS* COME PRISMA DELLA MODERNITÀ PENALE. CONSIDERAZIONI PER UNA STORIA GIURIDICA DELLA SESSUALITÀ*

SOMMARIO: 1. Una svolta nella storia giuridica. – 2. La lussuria come questione penale. – 3. La morale nel diritto. – 4. Riflettendo su alcune categorie storiografiche.

1. Una svolta nella storia giuridica

«L'amore diventa alla fine del secolo XV un male più grande del vaiolo»: così, con tono lapidario ed efficace, Jacques Rossiaud ha presentato l'avvio della Modernità come un *turning point* per la storia della sessualità¹. L'esponente degli *Annales*, autore di due monografie sulla prostituzione medievale, riscontrava nel suo campo d'indagine una palese discontinuità tra il regime largamente permissivo – se non regolamentarista – dell'Età di Mezzo ed il ruvido proibizionismo che dilaga tra Cinque e Seicento². Lo Studioso intuiva che la svolta repressiva non si limitava al 'mestiere più antico del mondo' ma riguardava, più in generale, ogni trasgressione legata ai piaceri della carne.

Una rapida occhiata alle fonti conferma l'assunto. Non scomoderemo le fonti letterarie ed artistiche che, nel declinare del Rinascimento, testimoniano una crescente censura dell'o-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ J. ROUSSIAUD, *Il cittadino e la vita di città. L'uomo medievale*, a cura di J. LE GOFF, Roma-Bari, 2014, p. 196.

² J. ROUSSIAUD, *La prostituzione nel Medioevo*, Roma-Bari, 1984; ID., *Amori venali. La prostituzione nell'Europa medievale*, Roma-Bari, 2019; G.A. NOBILE MATTEI, *"Turpis quæstus". Profili criminali del meretricio all'alba della Modernità (secc. XVI-XVII)*, Bologna, 2020; ID., *"Ad meliorem frugem redire". Le meretrici tra emenda e recupero (secc. XVI-XVII)*, Roma, 2020.

sceno e del nudo. Basti scorrere le pagine dei criminalisti. In Giulio Claro, che dedica 19 *quæstiones* ai singoli reati, ben 7 sono riservate ai reati sessuali: dunque, più di un terzo del totale. Nel quarto tomo della *Praxis et theorica criminalis*, Prospero Farinaccio propone 13 corpose *quæstiones* incentrate sui *delicta carnis*: nell'*in folio* del 1676, ben 228 pagine. Ponderosa anche la trattazione di Benedict Carpzov, che nella settima edizione della *Practica nova*, datata 1677, raggiunge le 26 *quæstiones* e le 215 pagine. Il carotaggio potrebbe proseguire, perché non c'è legista né canonista che trascuri un argomento già delineato nei commentari medievali ma adesso percepito – a torto o a ragione – come emergenza. Complice lo sviluppo di uno *ius criminale* che acquista autonomia disciplinare e spessore scientifico³, la dilatazione dello spazio riservato alla sessualità risulta evidente in questi trattati a metà tra la dottrina e la prassi. Non a caso ho addotto, come testi esemplari, l'agile scritto di un senatore ben inserito nei gangli amministrativi della Monarchia cattolica, l'opera contorta e sovrabbondante di un avvocato romano, la voluminosa trattazione di un giudice sassone. Conoscitori del foro e delle sue cause più scottanti, sono gli industriosi artefici di una statualità che si forgia anche nel laboratorio della repressione penale. E respirano, oltretutto, l'aria rovente delle città dove più aspra è la polemica confessionale e più drastica la moralizzazione dei costumi. La loro disamina, come quella di tanti altri giuristi minori, si offre quale strumento per interpretare le torsioni di una stagione cruciale per la storia europea. Accanto alle atrocissime *hæresis* e *læsa maiestas*, e forse meglio di esse, i *delicta carnis* si pongono come un prisma per interpretare la modernità penale in tutte le sue rifrazioni. Siffatta centralità, del resto, è puntualmente confermata dalle leggi del tempo,

³ A. MARONGIU, *La scienza del diritto penale nei secoli XVI-XVIII*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Firenze, 1977, I, pp. 407-429; M. PIFFERI, *Criminalistica in Antico regime*, in *Il Contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, 2012, pp. 141-148; M. CAVINA, *La bilancia e la spada. Ippolito Marsili e le origini bolognesi dell'insegnamento criminalistico*, in Id., *Ai confini del problema criminale. Saggi storico-giuridici*, Bologna, 2022, pp. 11-17.

GUSTAVO ADOLFO NOBILE MATTEI, *I delicta carnis* come prisma della modernità penale. Considerazioni per una storia giuridica della sessualità

La storia del diritto penale evidenzia, nel corso del secolo XVI, una significativa svolta in senso repressivo ed inquisitorio, tradizionalmente interpretata come conseguenza dello Stato assoluto e, allo stesso tempo, come strumento della sua costruzione. Quello dei delitti sessuali è diventato un punto di osservazione privilegiato per osservare le trasformazioni che interessano il diritto ma anche cultura e società all'inizio dell'età moderna. Questo articolo si interroga sul senso di questo inasprimento mettendo in questione alcune categorie storiografiche.

Parole chiave: delitti carnali, storia del diritto penale, secolarizzazione.

GUSTAVO ADOLFO NOBILE MATTEI, *Delicta Carnis* as a Prism of Modernity. Considerations for a Legal History of Sexuality

The History of Criminal Law shows, during the 16th century, a significant turn in a repressive and inquisitorial direction, traditionally interpreted as a consequence of the absolute state and, at the same time, as an instrument of its construction. Sexual crimes became a privileged vantage point for observing the transformations affecting not only law but also culture and society at the beginning of the Modern Age. This article questions the meaning of this aggravation through certain successful historiographical categories.

Key words: sexual crimes, history of Criminal law, secularisation.

Aldo Rocco Vitale

BREVI RIFLESSIONI SUL DIRITTO COME PROBLEMA FILOSOFICO*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il diritto come problema filosofico. – 3. Conclusioni.

1. *Introduzione*

«Niente può dirsi di tanto assurdo che non sia già stato detto da qualche filosofo»¹: così il giovane Cicerone ha sintetizzato la diffidenza dei suoi tempi nei confronti dell'esplorazione filosofica della realtà.

La predetta diffidenza non è certamente ascrivibile soltanto al passato, essendo divenuta, anzi, quanto mai ampiamente diffusa al giorno d'oggi, come dimostrano, tra i molteplici esempi possibili, le considerazioni compiute da Stephen Hawking secondo il quale «la maggior parte di noi, solitamente, non si preoccupa di queste domande. Ma quasi tutti a volte ci chiediamo: – Perché siamo qui? Da dove veniamo? –. Tradizionalmente, queste sono domande tipiche della filosofia, ma la filosofia è morta. I filosofi non si sono tenuti al passo con gli sviluppi della scienza, in particolare della fisica [...]. Gli scienziati sono diventati i portatori della torcia della scoperta nella nostra ricerca della conoscenza»².

Alla luce di questa prospettiva la scienza viene intesa come l'unica legittima ed efficace dimensione ermeneutica della realtà al di fuori della quale o non vi può essere comprensione razionale dell'esistente o non esiste nulla di rilevante per l'essere umano e per la sua capacità sempre maggiore di tra-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ CICERONE, *De divinatione*, II, 58.

² M. WARMAN, *Stephen Hawking tells Google philosophy is dead*, in *The Telegraph*, 17 maggio 2011.

sformare il mondo a propria immagine e somiglianza avendo imbrigliato l'immensa energia della tecnica che ne ha consentito il passaggio dalla fase primordiale dell'*homo sapiens* alla fase ben più elevata dell'*homo faber*.

La scienza, dunque, è divenuta l'unica modalità che l'uomo si è dato da sé per esplorare il mondo, sostituendo quella pretesa univocità epistemica che nel tempo passato era appartenuta alla teologia cristiana e, prima ancora, alla filosofia classica.

Proprio la scienza, anzi, con il suo dominio culturale in rapida espansione, con il suo costante accrescimento all'interno delle sfere dell'economia e dell'industria, con la sua sempre maggiore ramificazione nella vita quotidiana dei singoli e delle collettività, sembra aver sancito la morte definitiva della filosofia oramai liquidata come la sfera del niente³.

La scienza, infatti, ha sostituito la teologia non soltanto nel ruolo culturale e nella fondazione della conoscenza che essa ha svolto in passato, ma anche a livello più profondo, cioè quello antropologico.

Se un tempo era impensabile il modello antropologico ateistico o antiteistico, oggi appare altrettanto grottesco agli occhi della pubblica opinione colui che esterna idee che possano apparire in contrasto non tanto con specifiche risultanze delle singole branche del sapere scientifico, quanto piuttosto in contrasto con la presunta infallibilità del sapere scientifico medesimo.

Infallibilità e onnipotenza sono sempre stati, del resto, alcuni dei tratti essenziali della divinità che oggi si sono trasferiti dall'ambito teologico all'ambito scientifico: se un tempo l'ateo era colui il quale non credeva all'esistenza di Dio e delle sue suddette caratteristiche, oggi appare 'ateo' colui che non riconosce la presunta infallibilità della scienza.

Chi un tempo avrebbe messo in discussione l'infallibilità e l'onnipotenza di Dio? Chi oggi osa mettere in discussione l'infallibilità e l'onnipotenza della scienza?

³ L. KRAUSS, *A universe from nothing: why there is something rather than nothing*, Simon and Schuster, New York, 2012.

ALDO ROCCO VITALE, Brevi riflessioni sul diritto come problema filosofico

Il saggio parte dalla contrapposizione tra scienza e filosofia che esiste secondo la cultura contemporanea. Risolta questa apparente contraddizione, l'articolo esplora le relazioni tra filosofia e diritto evidenziando le similitudini e le differenze tra queste due dimensioni. Infine, si delinea l'importanza dello studio del diritto alla luce della filosofia.

Parole chiave: filosofia, diritto, filosofia del diritto, ragione, verità, giustizia.

ALDO ROCCO VITALE, Brief Reflections on Law as a Philosophical Problem

The essay starts from the contrast between science and philosophy that exists according to contemporary culture. Having resolved this apparent contradiction, the article explores the relationships between philosophy and law, highlighting the similarities and differences between these two dimensions. Finally, the importance of studying law in the light of philosophy is outlined.

Key words: philosophy, law, philosophy of law, reason, truth, justice.

Volodymyr Gavrylenko, Serhii Kulyk, Andrii Svintsytskyi, Darya Govorun, Iurii Gumeniuk

SYNERGY OF INTERNATIONAL STANDARDS OF LAW ENFORCEMENT AND JUSTICE: CHALLENGES OF INTEGRATION INTO THE LEGAL ORDER OF UKRAINE*

SOMMARIO: 1. Introduction. – 2. Methodological Framework. – 3. Results and Discussion. – 3.1. Overview of international standards of law enforcement and justice. – 3.2. Challenges of integrating international standards into the legal framework of Ukraine. – 3.3. Ways to integrate international standards and reform the justice and law enforcement in Ukraine. – 4. Conclusion.

1. Introduction

Adhering to international standards of law enforcement and justice is a key element of an accountable, transparent, and fair legal system. Such standards are designed to uphold the rule of law and human rights, ensuring fair trials throughout the world¹. The United Nations was first to establish standards of law enforcement in such documents as The Code of Conduct for Law Enforcement Officials² and the Fundamental Principles of the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials³. These documents enshrine the importance of the legality of the use of force, its necessity, and proportionality. At the same time, the protection and preservation of basic human rights is emphasized in the context of law enforcement operations and acts.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ V.V. KRYZHNA, *International standards on human rights in police activities*, in *The State of Human Rights Compliance in Modern Conditions*, 2018, pp. 179-183.

² UN GENERAL ASSEMBLY, *The Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, 1979.

³ UN CONGRESS, *Fundamental Principles of the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, 1990.

When analyzing international standards of the judiciary and administration of justice, it is worth noting the ECtHR case law. Thus, Articles 2 (the right to life), Articles 3 (the prohibition of torture), Articles 5 (the right to liberty and security of person), and Articles 6 (the right to a fair trial) of the European Convention on Human Rights⁴ contain certain guarantees against direct abuse of power and enshrine the importance of adherence to the principles of accountability and transparency in judicial proceedings.

The existing studies mainly focus on the normative aspects of international standards and their theoretical applicability. However, they do not contain a detailed and comprehensive assessment of their impact on the legal landscape of Ukraine. By assessing Ukraine's progress in harmonizing its legal system with key international standards, contained in the European Convention on Human Rights⁵, the UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials⁶ and the Fundamental Principles of the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials⁷, this study provides a detailed look at the challenges and prospects for further legal reforms.

Understanding the core of these ideas and integrating them is required by law since Ukraine is committed to the ideals of equality and justice. These principles establish a framework for the promotion of human rights, the guarantee of accountability, and the enhancement of public confidence in state institutions. Ukraine has already made significant efforts to enhance its law enforcement and judicial systems as part of its European integration and democratic governance. However, the question of how successfully Ukraine has incor-

⁴ COUNCIL OF EUROPE, *The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR)*, as amended, 1950.

⁵ COUNCIL OF EUROPE, *The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR)*, as amended, 1950.

⁶ UN GENERAL ASSEMBLY, *The Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, 1979.

⁷ UN CONGRESS, *Fundamental Principles of the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, 1990.

VOLODYMYR GAVRYLENKO, SERHII KULYK, ANDRII SVINTSYTSKYI, DARYA GOVORUN, IURI GUMENIUK, Synergy of International Standards of Law Enforcement and Justice: Challenges of Integration into the Legal Order of Ukraine

International standards are an impetus for enhancing each country's legal system and upholding human rights within international relations. In this regard, the administration of justice and law enforcement requires transparency, accountability, adherence to the rule of law, and impartiality. However, harmonization of the legislation of Ukraine with international norms faces a number of challenges. Therefore, the aim of this study is to examine how international norms for justice and law enforcement are incorporated into Ukraine's legal framework, highlighting significant issues, obstacles, and possible remedies. In order to achieve this aim, a variety of methods was applied, including the descriptive method, analysis, synthesis, dialectical method, deduction, and induction. When combined, these methods aided in identifying many problematic elements during the harmonization with international norms. The present study offers comprehensive recommendations that bridge the gap between theoretical adherence to international standards and their effective implementation. The study contributes to academic discourse and practical reform efforts.

Key words: international standards, law enforcement, justice, legal system, law and order.

VOLODYMYR GAVRYLENKO, SERHII KULYK, ANDRII SVINTSYTSKYI, DARYA GOVORUN, IURII GUMENIUK, Applicazione della legge e amministrazione della giustizia: il recepimento degli *standard* internazionali dello Stato di diritto nell'ordinamento giuridico dell'Ucraina

Gli *standard* internazionali rappresentano un impulso per il miglioramento del sistema giuridico di ciascun Paese e per la tutela dei diritti umani nelle relazioni internazionali. A tale riguardo, l'amministrazione della giustizia e l'applicazione della legge richiedono trasparenza, responsabilità, rispetto dello stato di diritto e imparzialità. Tuttavia, l'armonizzazione della legislazione ucraina con le norme internazionali si trova ad affrontare una serie di sfide. Pertanto, l'obiettivo di questo studio è esaminare come le norme internazionali in materia di giustizia e applicazione della legge siano integrate nel quadro giuridico ucraino, evidenziando problematiche significative, ostacoli e possibili soluzioni. Per raggiungere questo obiettivo, sono stati applicati diversi metodi, tra cui il metodo descrittivo, l'analisi, la sintesi, il metodo dialettico, la deduzione e l'induzione. Combinati, questi metodi hanno contribuito a identificare numerosi elementi problematici durante l'armonizzazione con le norme internazionali. Il presente studio offre raccomandazioni complete che colmano il divario tra l'adesione teorica agli *standard* internazionali e la loro effettiva attuazione. Lo studio contribuisce al dibattito accademico e agli sforzi pratici di riforma.

Parole chiave: *standard* internazionali, applicazione della legge, giustizia, sistema giuridico, legge e ordine.